

EMENDAMENTI

AL

DECRETO - LEGGE 17/09/2020 n. 153

“Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di trattamenti di dati personali e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

Emendamento modificativo all'articolo 1

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, **lettera a)** della Legge 21 dicembre 2018 n.171, si elencano i soggetti pubblici e gli organismi che esercitano attività di interesse pubblico, istituiti o regolamentati attraverso una legge, a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, a cui non si applica la Legge n.171/2018:

- a) Autorità Giudiziaria;
- b) Forze di Polizia;
- c) Ufficio Centrale Nazionale INTERPOL nello svolgimento di tutte le funzioni ad esso demandate;
- d) Agenzia di Informazione Finanziaria;
- e) Banca Centrale della Repubblica di San Marino quando agisce in qualità di autorità di vigilanza;
- f) Comitato per le Misure Restrittive, di cui alla Legge 39 marzo 2019 n. 57;
- g) Commissione Permanente Antiterrorismo, di cui alla Legge 31 gennaio 2019 n. 21;
- h) Nucleo Operativo Antiterrorismo, di cui alla Legge n. 21/2019;
- i) Unità di Crisi Antiterrorismo, di cui alla Legge n. 21/2019.

2. Lo scambio di dati personali da parte di soggetti pubblici e organismi di cui al comma 1 per le finalità ivi menzionate non può essere limitato né vietato per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati.

Emendamento totalmente modificativo dell'art. 2

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, **“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”**, e sue successive modifiche, viene aggiunta la seguente lettera **“t”**:

“t) “riciclaggio” se compiute intenzionalmente, le seguenti condotte, anche se commesse all'estero:

I) la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine criminosa dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

II) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto;

III) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzo di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto."

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è abrogato.

o, in subordine, emendamento abrogativo dell'articolo 2

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

1. — Al comma 1, lettera k), dell'articolo 1, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è abrogata la seguente parte: "salvo quanto previsto dall'articolo 337 ter del Codice Penale".

2. — Al comma 2, dell'articolo 1, della Legge n.92/2008 e sue successive modifiche è abrogata la seguente parte: "salvo quanto previsto dagli articoli 199 e 199 bis del Codice Penale."

[Signature] (NPR)

[Signature] (DCC)

[Signature] (PDCS)

[Signature] (RSTB)



DEPOSITATO
1/12/2020 (CC. 11/14)